

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sezione PRIMA BIS

Il Presidente

Viste le disposizioni contenute nel Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 e nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19";

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.2.2020;

VISTO il D. L. 8.03.2020 n.11, recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*;

VISTO il D. L. 17.3.2020, n. 18, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* (GU Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020) e, in particolare, e in particolare l'articolo 84, recante *"Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa"*;

Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. int. 1454 del 19 marzo 2020;

Vista la Direttiva del Segretario generale recante *"Primi chiarimenti sulle disposizioni per il personale introdotte dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18"*;

Visto il Decreto del Presidente del TAR Lazio n. 250 del 15.11.2018, con cui è stato approvato il calendario delle udienze del TAR Lazio per l'anno 2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica da "COVID-19";

DECRETA

Art.1

1. Ai sensi dell'art. 84, comma 1, del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, dal giorno 8 marzo 2020 e fino al giorno 15 aprile 2020 inclusi, sono sospesi tutti i termini relativi al processo amministrativo secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, c.p.a.

2. I giorni, iniziale (8 marzo) e finale (15 aprile), sono inclusi nella sospensione.

3. Le udienze pubbliche e camerali, già fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva.

4. Con avviso di segreteria, sarà comunicata alle parti la nuova data in cui è fissata la trattazione di ciascuna causa.

Art. 2

1. Sono soppresse la camera di consiglio e la pubblica udienza del 18 marzo 2020.

2. Sono soppresse la camera di consiglio e la pubblica udienza del 1 aprile 2020.

Art.3

1. I giudizi cautelari, ai sensi dell'art. 84, comma 1, del Decreto-Legge 16 marzo 2020 n. 18, sono decisi con decreto monocratico, nel rispetto dei termini di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a.

2. L'esame avverrà a partire dai ricorsi già assegnati alla camera di consiglio del giorno 18 marzo 2020.

Art.4

E' istituita una nuova udienza pubblica e camerale della Sezione Prima Bis per il giorno 29 aprile 2020, ore 10.

Art.5

1. E' fissata l'udienza del giorno 9 aprile 2020, ore 10, per la trattazione degli affari già assegnati a udienze di merito e camerali fissate, rispettivamente, per il giorno 18 marzo 2020 e 1 aprile 2020, con riferimento ai quali le parti chiedano congiuntamente il passaggio in decisione sulla base degli atti depositati.

Art.6

1. I giudizi, fissati nelle udienze pubbliche e camerali dal 15 aprile al 30 giugno 2020, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma la possibilità di definizione del giudizio cautelare ai sensi dell'art. 60 c.p.a., omissis ogni avviso.

2. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

3. Il Collegio, su istanza proposta, entro lo stesso termine, dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione nei termini non osservati a causa del periodo di sospensione, adottando ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a. sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario.

Art. 7

Per tutti i giudizi, restano fermi i relatori eventualmente già designati.

Art. 8

La Segreteria della Sezione Prima Bis è incaricata di ogni adempimento consequenziale.

Il Presidente

(CONCETTA ANASTASI)